

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

SAGGESE - Al Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Premesso che:

la vigilanza sugli studenti durante l'uscita dalla scuola è disciplinata ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico in materia di istruzione;

in particolare, l'articolo 10, comma 3, lettera a) del testo unico affida al consiglio di circolo o di istituto il potere di adottare il regolamento interno del circolo o dell'istituto, che deve tra l'altro fissare le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza presso la scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;

da parte sua, il dirigente scolastico, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha precisi obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un regolamento di istituto dall'organo collegiale competente, il consiglio d'istituto, così come disposto dal citato articolo 10, comma 3, lettera a), del testo unico;

la Corte di Cassazione, I sezione Civile, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999, pronunciata nel merito, ha precisato che l'Istituto d'istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate;

di recente, la stessa Cassazione, III sezione Civile, con sentenza 21593 del 19 settembre 2017, ha ribadito che la responsabilità dell'istituto scolastico non viene meno per il solo fatto che il minore si trovi al di fuori degli edifici a seguito della conclusione delle attività didattiche, in quanto il personale scolastico ha l'obbligo di far salire e scendere gli alunni dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola, ivi inclusi quelli delle scuole medie, per cui l'obbligo di vigilanza si protrae allorché i mezzi di trasporto abbiano ritardo;

alla luce di tali premesse, nel caso in cui il dirigente scolastico abbia disposto che gli alunni minorenni non possano uscire dalla scuola senza che un adulto lo abbia preso in consegna, il docente dell'ultima ora è tenuto ad accompagnare l'alunno fino all'uscita e, qualora non ci siano persone individuate per la consegna del minore, lo deve trattenere;

il docente che ha terminato il proprio orario di servizio, a questo punto, deve consegnare alla scuola, tramite il collaboratore scolastico in servizio, l'alunno e avvisare il dirigente scolastico;

il dirigente scolastico, o chi per esso, deve rintracciare i genitori e invitarli a ritirare il figlio;

se il genitore non è rintracciabile, la scuola deve avvisare i vigili urbani o i carabinieri per rintracciare i genitori; nel caso in cui sia impossibile contattare i genitori, la scuola consegna l'alunno agli stessi vigili perché venga trasportato presso la casa dei genitori o parenti delegati dai genitori;

considerato che:

mettere in atto quanto sopra richiede, da parte dell'istituzione scolastica, un'elevata quantità di risorse, ove si pensi solo agli straordinari quotidiani del personale scolastico, a tutto il personale docente che deve essere messo nelle condizioni di riconoscere i genitori/delegati individuati per la consegna del minore, ai vigili/carabinieri impiegati, ecc;

non si tiene in considerazione la volontà dei genitori nel far percorrere il tragitto casa-scuola in autonomia che, nella maggior parte dei casi, non va letta come una sorta di pigrizia rispetto al proprio ruolo di vigilanza, bensì come un desiderio di crescita e di responsabilizzazione dei figli, soprattutto nel caso di adolescenti presso le scuole medie;

nessuna norma precisa quando termina l'obbligo di vigilanza sugli alunni da parte dei docenti;

l'orientamento costante della giurisprudenza negli ultimi 20 anni esclude ogni azione diretta a richiedere ai genitori, o ad accettare da essi, l'autorizzazione (liberatoria) al rientro a casa degli alunni da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne;

in questa situazione poco chiara le istituzioni scolastiche si ritrovano da un lato a dover ottemperare alle esigenze educative e organizzative delle famiglie, dall'altro a dover rispondere ai propri doveri di vigilanza sugli alunni;

ne è scaturita una paradossale situazione nella quale alcuni istituti scolastici sono stati chiamati a rispondere per fatti accaduti al di fuori degli edifici scolastici a minori che erano usciti senza essere prelevati da familiari adulti, mentre in altri casi alcuni genitori hanno denunciato le scuole per il reato di sequestro di persona, in quanto non avevano consentito l'uscita autonoma dei figli minori al termine delle lezioni;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, nei limiti delle proprie attribuzioni, di dover intervenire per sollecitare un superamento dell'attuale incertezza normativa, in modo da evitare la paradossale situazione, richiamata in premessa, nella quale le scuole siano chiamate a rispondere in sede civile e penale o per fatti accaduti al di fuori degli edifici qualora gli studenti minori escano autonomamente o per il reato di sequestro di persona, nel momento in cui non permettano l'uscita autonoma dei figli minori al termine delle lezioni.

Sen. Angelica SAGGESE